

Adesso l'indulto e, subito dopo un'Autorità Garante per i Detenuti. L'AIGA è consapevole che la certezza della pena svolge la importante funzione di prevenzione generale (perché costituisce un deterrente utile a dissuadere i consociati dal commettere reati) e che alla certezza della effettività della pena molti assegnano un valore retributivo, ovvero di proporzionalità tra il male del reato e la relativa sanzione, ed altri pretendono addirittura che essa possa svolgere una funzione di tutela della collettività. Tuttavia, la pena deve primariamente svolgere la funzione pretesa dalla Costituzione, ovvero di tendere alla rieducazione del reo. Ciò, non solo per una scelta etica che contraddistingue il nostro Stato di Diritto, ma anche perché solo favorendo il reinserimento sociale del detenuto si riesce a perseguire una tutela sociale effettiva che altrimenti sarebbe sistematicamente minacciata dopo il temporaneo 'confinamento' carcerario del reo. Ed è ovvio che il reinserimento dipende dalla capacità dello Stato di creare, attraverso l'espiazione della pena, un percorso rieducativo del detenuto, in grado di emendarne le componenti devianti ed offrendogli la possibilità di un ravvedimento che - al di là delle forme privatistiche di risarcimento - costituirebbe, peraltro, una concludente modalità di operoso rispetto delle vittime dei reati. Tutto ciò, oggi, non è possibile a causa del sovraffollamento delle carceri italiane ove il detenuto viene semplicemente 'parcheggiato' dietro le sbarre. Non può sfuggire a nessuno - nemmeno a quanti si dicono particolarmente sensibili alla esigenza di sicurezza sociale - che non ha molto senso gettare in carcere delle persone avendo la garanzia che esse, prima o poi, si riverseranno nuovamente nella collettività, magari con ulteriori e più preoccupanti devianze. La situazione di eccezionale emergenza giustifica perciò il ricorso all'indulto che risponde, in questo modo, alla duplice esigenza di garantire che la pena sia espiata in condizione umanitarie accettabili (come oggi non è) e che non risulti fine a sé stessa (come oggi è) ma assolva ad una funzione emendativa del detenuto. In forza di questa convinzione è auspicabile che il Parlamento voti il disegno di legge sull'indulto approvando tale forma di clemenza piuttosto che possibili surrogati (cd. 'induldino') di cui si dubita sia per la modesta portata degli effetti sia per i negativi riflessi di ordine sistematico. E' parimenti auspicabile che il Parlamento calendarizzi la

discussione dei disegni di legge con cui si propone la istituzione del "difensore civico nelle carceri" perché la finalità rieducativa della pena deve costituire oggetto di permanente verifica da parte di una Autorità Garante dei diritti del detenuto (AGDD). Una figura autonoma sia dall'Amministrazione Penitenziaria sia dall'Autorità Giudiziaria, dotata di potere ispettivo e sanzionatorio, avente lo specifico fine di monitorare, mediante accertamenti ed ispezioni (impedite al difensore), le effettive condizioni inframurarie dei detenuti onde assicurarne la tutela dei diritti fondamentali. E', infine, necessario – per evitare un effetto meramente congiunturale dell'indulto –: - limitare drasticamente il ricorso alla custodia cautelare in carcere; - allargare il novero delle sanzioni oltre quelle detentive (problema sul quale, invero, si sono appuntati gli sforzi delle più recenti Commissioni di riforma del codice penale); - restituire alla sanzione penale il valore di extrema ratio funzionale ad un diritto penale minimo. Roma, 15 gennaio 2003. LA GIUNTA